

## XLII.

## TORNATA DEL 15 APRILE 1893

## Presidenza del Presidente PARINI.

**Sommario.** — *Congedi — Discussione del progetto di legge: Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori femminili di magistero — Osservazioni del senatore Cannizzaro, cui risponde il ministro della pubblica istruzione — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni al capitolo V, titolo V della legge 13 novembre 1859 — Seguito della discussione — Parlano il senatore Cremona, relatore, il ministro ed il senatore Cavalletto — Approvazione dei due articoli del progetto — Ad invito del presidente il senatore Tabarrini dà lettura dell'Indirizzo da presentarsi alle Loro Maestà in occasione delle nozze d'argento — Approvazione dell'Indirizzo — Proposta del senatore Sprovieri relativa alla presentazione, approvata — Votazione a scrutinio segreto di tre progetti di legge discussi nella seduta precedente, e del suddetto, e proclamazione del risultato — Aggiornamento delle tornate a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica, della marina e di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Domandano un congedo i senatori Porro, Podestà e Lovera:

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Discussione del progetto di legge: « Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori femminili di magistero » (N. 94).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori femminili di magistero ».

Domando al signor ministro dell'istruzione pubblica se accetta che la discussione si apra

sul progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

MARTINI, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho difficoltà, con riserva di alcune dichiarazioni, a consentire che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 94-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare all'onor. senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. La relazione dell'Ufficio centrale ci pone in guardia contro il rinnovarsi di un tentativo più volte combattuto in quest'aula, di trasformare cioè le due scuole normali superiori femminili di Roma e di Firenze, in vere scuole universitarie, applicando ad esse tutte le leggi e tutti i regolamenti che reggono le Università.

Essendo io stato uno dei componenti di quell'Ufficio centrale, il quale riferì sulla legge che diede esistenza legale alle due scuole normali presistenti in Roma ed in Firenze, desidero di

richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sopra una falsa interpretazione che si volle dare da alcuno e forse in una certa misura anche dal Ministero di istruzione ad un emendamento da noi proposto e dal Senato accettato, ad un articolo di quel disegno di legge che, approvato già dalla Camera dei deputati, fu presentato dall'onorevole ministro dell'istruzione.

Quel disegno di legge su queste due scuole, ora dette istituti superiori femminili di magistero, diceva quanto segue nell'art. 5:

« Con decreto reale da promulgarsi, udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione; saranno stabilite le cattedre dell'organico del personale insegnante e direttivo.

« Gli insegnanti saranno titolari reggenti o incaricati; per gli stipendi, le norme e gli effetti delle nomine sono equiparati agli insegnanti dei licei di prima classe ».

Ora l'Ufficio centrale del quale io feci parte propose, e il Senato accettò, di eliminare la seconda parte dell'articolo che equiparava il personale insegnante di quelle scuole a quello dei licei, ma non sostituì nessuna altra equiparazione.

Credè a ragione che trattandosi di una scuola *sui generis*, non c'è ragione di assimilarla all'uno o all'altro dei gradi contemplati dalle leggi anteriori sulla pubblica istruzione.

Tale soppressione, che fu allora con entusiasmo accettata dall'onorevole ministro dell'istruzione, diede luogo alla seguente interpretazione.

L'Ufficio centrale del Senato, e quindi il Senato che approvò la soppressione di quel comma, intese si dovessero equiparare gli insegnanti delle due scuole non ai professori di liceo ma invece ai professori universitari. E questa interpretazione guidò i regolamenti che si fecero per l'applicazione della legge di cui trattasi; nei quali, se non è detto esplicitamente che gli insegnanti delle due scuole sono professori universitari, si applicano ad essi le norme e gli effetti delle nomine e le prerogative della legge d'istruzione indicate per soli professori della Università.

Questa è una interpretazione davvero contraria alle intenzioni dell'Ufficio centrale e del Senato, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale e poi dalla discussione avvenuta nella seduta pubblica del 30 maggio 1882.

Del resto sarebbe stato strano che il legislatore, avendo l'intenzione di equiparare gli insegnanti di quelle scuole a quelli universitari, non l'abbia espresso esplicitamente, modificando il secondo comma dell'art. 5 in luogo di sopprimerlo; poichè non credo che l'equiparazione di una classe di insegnanti a professori universitari possa farsi altrimenti che per esplicita dichiarazione di legge. Ad ogni modo io desidero che sia nettamente stabilita l'intenzione dell'Ufficio centrale di cui feci parte nel proporre la soppressione di quel comma sopra indicato e l'intenzione del Senato nell'accettare la proposta.

Nella relazione dell'onorevole Tabarrini, che fu il relatore di quell'Ufficio centrale, quelle scuole sono considerate (leggo le precise parole), « come un primo tentativo di scuole, che diano alle donne una coltura più elevata di quella che acquistano nelle scuole normali, una coltura che si avvicina a quella che trovano i giovani [negli Istituti di istruzione secondaria] » notate d'istruzione secondaria.

Più innanzi poi è detto: « Il primo disegno di questa legge, che era stato presentato alla Camera elettiva, faceva di questi due Istituti un'appendice all'Università di Roma, e all'Istituto di studi superiori di Firenze. Se allora si mirava forse troppo alto, ora siamo scesi troppo basso ».

Questo pensiero fu poi più volte manifestato nella discussione che avvenne in Senato; nella quale, in nome dell'Ufficio centrale, l'onor. Tabarrini, rispondendo ad un senatore, diceva le seguenti precise parole che leggo fedelmente intorno ai due istituti normali:

« Egli un poco li crede licei, un poco li crede università femminili. Ma a guardarli bene nella legge essi non sono veramente nè l'una nè l'altra cosa.

« Non sono licei, perchè mancano di corsi classici, e di tutte le altre condizioni necessarie per l'insegnamento liceale; sono molto meno università, perchè saranno sempre molto lontane, specialmente nella parte scientifica dagli insegnamenti universitari ».

Veramente si volle togliere quel comma che assimilava gli insegnanti dei due istituti femminili a quelli dei licei, per lasciare al ministro la facoltà di remunerarli meglio.

Alcuni membri di quell'Ufficio centrale ave-

vano fatto parte di un'altra Commissione che aveva proposto il miglioramento della condizione dei professori di licei. Il Senato aveva accettato quelle proposte, non poteva ora estendere al personale delle due scuole femminili quella ristrettezza di stipendio dei professori dei licei, la quale aveva più volte deplorato.

Si credè inoltre che per la condizione speciale, e le delicate esigenze di scuole femminili di secondo grado, il ministro debba avere una ampia libertà di scelta del personale insegnante, e che questa libertà di scelta non si potrebbe esplicitare se non si potesse offrire una remunerazione più equa di quella che si suole dare ai professori di liceo.

Questo pensiero l'esprime nettamente il relatore colle parole seguenti:

« Noi vogliamo soltanto che gli insegnanti siano meglio pagati, giacchè non si possono avere maestri buoni senza un sufficiente stipendio, e a questo unico fine mira l'emendamento che l'Ufficio centrale ha proposto ».

Ed il relatore più volte insiste su questa ampia libertà di scelta che il ministro debba avere. Trattandosi di professori di scuole femminili di questo grado, oltre la dottrina e le qualità intellettuali, si richiedono una somma di qualità morali e di speciali attitudini che non si richiedono nell'insegnamento maschile.

Queste furono le ragioni dell'emendamento introdotto dal Senato nel progetto di legge. Ora, dopo ciò, è certo falsa la interpretazione, che si volle dare, che si volessero cioè fare delle due scuole normali università femminili.

Dall'insieme della relazione è manifesto l'intenzione per la quale il Senato fece quell'emendamento; risulta evidente che la legge riguardante le università non si giudicò conveniente applicarla ai professori di questi Istituti.

Lo ripeto: in quella discussione e nella relazione si volle accordare la facoltà al ministro di assegnare agli insegnanti delle due scuole femminili una retribuzione maggiore di quella che si dà ordinariamente ai professori del liceo, al solo fine che il ministro abbia maggior libertà di scelta. Quindi tutto questo esclude l'applicazione alle nomine dei concorsi, prescritti nella legge universitaria, poichè coi concorsi non si può avere la prova di tutte quelle doti speciali che si richiedono nei professori di questi istituti speciali.

Invero, volendo applicare a questi statuti le norme dei concorsi per le Università, il ministro sarebbe obbligato a nominare persone che hanno dato prove di merito scientifico, ma non di quelle attitudini speciali e di quelle speciali doti che, lo ripeto, si richiedono per scuole femminili di quel grado. L'inamovibilità poi che la legge accorderebbe a cotesti insegnanti ove fossero equiparati ai professori universitari impedirebbe al ministro di mutare gli insegnanti che non facessero buona prova.

L'inamovibilità dei professori ordinari è un bene e un male nell'istruzione superiore. È un bene per quella guarentigia di libera e completa manifestazione del pensiero, della libera discussione di qualsiasi opinione scientifica, che si deve avere nelle Università; ma giusta perciò non è certamente applicabile agli istituti di istruzione femminile di grado secondario.

Per tutte queste ragioni io credo avere abbastanza dimostrato che sia stata una falsa interpretazione, diametralmente opposta alle intenzioni che dettarono la legge sui due istituti femminili di magistero, l'equipararle alle Università.

In quanto al grado che hanno questi istituti, basta vedere il grado d'istruzione preparatoria con cui le alunne entrano, per convincersi che si tratta di scuole secondarie speciali le quali hanno qualche cosa di più e qualcosa di meno dei licei.

Qualche cosa di più, perchè allo scopo di dare una cultura generale si aggiunge quello di fare maestre di scuole secondarie di primo grado. Qualche cosa di meno, giacchè ci manca tutto l'insieme degli studi classici che si sviluppano nei ginnasi e nei licei.

Ho voluto dare questi schiarimenti come componente dell'Ufficio centrale che riferì sulla legge che ordinò quei due istituti.

Non entrerò in altri particolari sulla loro indole. Accennerò solamente che la legge non esclude che da questi istituti si diano diplomi anche per l'insegnamento di matematica e di storia naturale: si intende l'insegnamento scientifico elementare per gli educandati e le scuole normali, le quali equivalgono appena alle nostre scuole tecniche.

Le nozioni di scienze naturali, esprimo le mie idee personali, credo che nelle scuole secondarie di secondo grado femminili debbano

essere insegnate da donne. Ho un pochino di esperienza di scuole femminili; per alcuni anni ho dovuto sorvegliare e dirigere un educandato, e mi sono sempre convinto che a quell'età, delle giovinette vale quanto dire nel grado inferiore di istruzione secondaria appena dopo le scuole elementari, anche le nozioni di scienze positive sono meglio insegnate, esposte e comunicate dalle donne, purchè esse siano sufficientemente preparate.

Quindi io credo che realmente gli istituti normali di cui parliamo dovrebbero preparare anche le maestre di matematica e di scienze naturali per gli educandati e le scuole normali di grado inferiore. Ma non insisto su questo punto per una semplice ragione; e cioè perchè almeno una delle due scuole che conosco, se non si fanno mutamenti profondi, non credo sia in grado ed abbia tutti i mezzi necessari per formare delle vere maestre di queste scienze naturali. E ciò dico senza entrare nelle questioni personali. Io non insisto quindi su questo punto, intorno al quale non evvi bisogno di provvedere con nuova legge, avendo quella preesistente data piena facoltà al ministro, avendo detto che i due istituti daranno abilitazione all'insegnamento nei vari rami, e tra i vari rami ci sono anche gli elementi di scienze.

Quando il Ministero ed il Consiglio superiore di istruzione saranno convinti che in quegli istituti ci sono i mezzi e la montatura necessaria perchè si diano anche i diplomi di questi insegnamenti di scienze naturali elementari, allora lo potrà fare senza bisogno, ripeto, di una legge.

Io voterò il progetto tal quale è stato proposto dall'Ufficio centrale. Ho voluto fare questa dichiarazione perchè non resti un giudizio del Senato contrario all'esistenza di diplomi speciali per l'insegnamento di scienze naturali delle donne, ed aggiungerò che io credo che ove si debbano fare maestre per questi insegnamenti siano meglio queste scuole che le Università. Salvo qualche eccezione io non credo che le donne che frequentano le Università siano per dare tutto quel frutto che se ne aspetta.

Ad ogni modo l'esperienza deciderà. Ma per gli insegnamenti di grado inferiore è preferibile che noi educiamo un certo numero di maestre, ripeto tutto questo a condizione sempre che la scuola sia bene ordinata.

Ora, siccome almeno, da quello che io conosco, attualmente i mezzi non ci sarebbero, così io non insisto per ora neppure in questa mia opinione, e dichiaro che voterò gli articoli della legge tali quale sono stati proposti dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione*. Le opinioni espresse dall'onor. senatore Cannizzaro rispetto all'indole dell'istituto superiore femminile di magistero, sono interamente conformi a quelle che io ebbi occasione di manifestare più volte pubblicamente.

Io credo che alcuni si siano indotti a considerare come istituti pareggiati alle Università queste che avrebbero dovuto intitolarsi scuole normali superiori femminili, se intitolandole così non potessero essere confuse con altri istituti che hanno ugual nome, e sono quelli che abilitano all'insegnamento elementare; credo dico, che a reputarli pari agli istituti universitari, alcuni siamo stati indotti dalla divisione del personale insegnante in due categorie, professori ordinari e straordinari: dai loro stipendi che, pur non eguagliando quelli dei professori universitari, superano gli altri dei quali godono gli insegnanti delle scuole secondarie.

A ogni modo l'onor. Cannizzaro può stare tranquillo; non sarò io che, momentaneamente trattenuto da impedimenti che non ho desiderato nè cercato, e che mi auguro sieno per essere un giorno o l'altro rimossi, momentaneamente, dico, trattenuto dal presentare al Parlamento la proposta di riduzione delle nostre Università, non sarò io quegli che ne aumenterà il numero.

Gli istituti di magistero femminile sono, come ben li definì l'onor. Tabarrini, scuole secondarie, licei, meno le lingue classiche; e che non possono essere pareggiati alle Università si fa chiaro anche per questo: che se noi domani istituissimo ginnasi femminili ordinati a quel modo che sono i comuni ginnasi, oggi nessuna delle licenziate dagli istituti superiori di magistero potrebbe impartirvi l'insegnamento, perchè nessuna di esse è addottrinata nella lingua latina e nella greca.

Quanto all'articolo 1°, se l'Ufficio centrale concorda nell'opinione espressa dall'onor. senatore Cannizzaro intorno all'facoltà che al ministro

della pubblica istruzione sono date dalla legge del 1882, io non ho nessuna difficoltà a cancellarlo. Io credo che quella legge conceda al ministro dell'istruzione pubblica facoltà di ordinare a quel modo ch'ei reputi migliore gli studi degli Istituti superiori di magistero, e di rilasciare, anche dove lo creda opportuno, diplomi che abilitino all'insegnamento delle scienze nelle scuole normali; perciò consento che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

Se il Senato interpretasse diversamente la legge del giugno 1882, io sarei costretto a chiedere si mantenesse integro il disegno di legge, quale uscì dalle deliberazioni della Camera elettiva. E ne dico il perchè.

Io concordo con l'onor. Cannizzaro in questo: che in genere nelle scuole femminili, e l'esperienza lo prova tutti i giorni, è bene che dei maschi ne entrino il meno possibile, specialmente poi se ai maschi debbano affidarsi alcuni insegnamenti come quelli delle scienze naturali.

Non è questo sistema scevro di parecchi inconvenienti che si lamentano troppo di frequente, troppo più che non è forse creduto. Importa dunque raccogliere un personale femminile, atto e abilitato all'insegnamento di coteste discipline nelle scuole normali per allieve maestre.

Io insisto sull'interpretazione da darsi alla legge del 1882 anche per un'altra ragione: ora più che mai io credo urgente una riforma, un nuovo ordinamento delle scuole preparatorie e delle scuole normali; ed io presenterò oggi stesso al Senato un disegno di legge a quest'uopo; cioè prima per dare sanzione legislativa a quelle scuole preparatorie che fino ad ora non l'ebbero, e farne altrettante scuole di coltura generale; poi perchè si ottengano dalle scuole normali migliori frutti che oggi non diano.

Le scuole preparatorie hanno due sole maestre che insegnano tutto, e quindi anche le scienze, senza nessun diploma speciale per queste ultime; e quindi l'insegnamento, molte volte, diciamo il vero, si dà ad orecchio e da chi rapidamente ha appreso le cose stesse che deve insegnare.

Insisto finalmente, per quanto concerne l'ordinamento didattico degli istituti di magistero: l'ordinare i corsi in due bienni, come la Ca-

mera elettiva dimostrò di volere l'uno di coltura generale, l'altro di coltura professionale; è ottima cosa a mio credere, e farà sì che molte alunne che frequentano ora questi istituti si contenteranno di un primo biennio, e non aspireranno al diploma che nelle condizioni attuali non è, per il maggior numero, fecondo di alcun utile effetto.

Detto ciò, se l'Ufficio centrale dichiara esplicitamente quello che parmi accennato nella relazione, che, cioè, il ministro dell'istruzione per la legge del giugno 1882, ha facoltà di concedere, ove lo creda, diplomi che abilitino le licenziate dall'istituto di magistero all'insegnamento delle scienze o matematiche o naturali, nelle scuole normali, io rinuncio all'art. 1° del presente disegno di legge.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MARTINI, *ministro della pubblica istruzione.* Ho l'onore poi di presentare al Senato un disegno di legge per modificazioni al cap. 5, titolo 5 della legge 13 novembre 1859.

#### Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Senatore CREMONA, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore.* L'onorevole ministro ha diretto invito a noi, membri dell'Ufficio centrale, per conoscere il nostro pensiero circa la portata dell'art. 4 della legge 25 giugno 1882.

Egli, d'accordo col senatore Cannizzaro, ha espresso l'opinione che l'art. 4 col quale sono stabilite le condizioni pel conferimento alle alunne dei due Istituti, di un diploma di abilitazione a impartire insegnamenti speciali nelle scuole femminili, si debba riferire non solo ai letterari, ma anche agl'insegnamenti scientifici; s'intende a quel livello che si addice al carattere, diciamo, non universitario di questi Istituti.

Ora io sono lieto di poter dichiarare, d'accordo coi miei colleghi, che questa è pure la nostra opinione, che del resto è conforme alla lettera della legge, la quale, rispetto ai diplomi, non fa nessuna distinzione tra insegnamenti letterari e insegnamenti scientifici.

Nell'articolo 3 si parla di studi letterari, scientifici, pedagogici e di morale, e nell'articolo 4 si dice: « Questi insegnamenti sono distribuiti nel corso di quattro anni e si chiudono con un esame generale, superato il quale, le alunne otterranno un certificato di licenza, e in seguito ad un altro esame speciale, conseguiranno, se idonee, un diploma che le abilita a impartire in tutte le scuole femminili speciali insegnamenti ».

Dunque dai diplomi non sono esclusi gl'insegnamenti scientifici. Sarebbe illegale il dare una interpretazione diversa alla legge.

Se noi ci siamo opposti all'ammissione di quell'articolo che sarebbe primo nel progetto di legge, nel quale si sono introdotti anche i diplomi per gl'insegnamenti scientifici, lo abbiamo fatto non per la cosa in sè stessa, ma perchè abbiamo veduto in questa estensione anzichè un fine, un mezzo per elevare questi Istituti al grado universitario.

Ora, una volta che sia escluso assolutamente che questi Istituti abbiano ad essere elevati al grado universitario, noi siamo pienamente concordi col signor ministro in ciò, che egli è autorizzato dall'art. 4 della legge del 1882 a far conferire dai detti Istituti anche i diplomi per insegnamenti scientifici.

Premesso ciò, io mi permetto di richiamare l'attenzione del signor ministro sulle disposizioni che sono state introdotte nei decreti reali del 19 novembre 1882 e 29 agosto 1890. In questi regi decreti si leggono disposizioni che hanno manifestamente lo scopo di dare ai professori insegnanti quei due Istituti la dignità di professori universitari.

Nell'articolo 3 del regio decreto 19 novembre 1882 è detto « I professori *ordinari* (denominazione questa che nella legge non esiste) dei detti Istituti godranno dell'aumento di un decimo sul loro stipendio per ogni *quinquennio* del loro servizio ».

Ecco un primo passo. I soli professori universitari, ch'io sappia, hanno gli aumenti quinquennali; gli altri hanno i sessenni.

All'art. 34 del regolamento approvato col detto decreto è detto: « I professori degli istituti superiori femminili hanno titolo e grado di ordinari, straordinari ed incaricati ». Ecco anche qui denominazioni che convengono al solo insegnamento universitario.

Nel regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1890, all'art. 17 è detto: « L'anno scolastico è governato dal regolamento universitario ».

È una piccola cosa, ma accentua sempre più l'indirizzo.

All'art. 39 si ripete la classificazione dei professori in ordinari, straordinari ed incaricati, come era detto nel decreto precedente.

All'art. 40: « Salvo l'applicazione nelle forme consuete dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, i professori ordinari e straordinari sono eletti per pubblico concorso secondo le norme vigenti per i professori universitari e degli istituti superiori del Regno.

« Le Commissioni esaminatrici saranno proposte al ministro del Consiglio superiore ».

Art. 41. « I professori ordinari sono eletti a vita, nè possono essere rimossi, sospesi o trasferiti senza un giudizio del Consiglio superiore ».

Art. 42. « I professori straordinari potranno esser promossi professori ordinari dopo un triennio di lodevole effettivo servizio, seguendo le norme vigenti per le Università e per gli altri istituti superiori del Regno ».

Poi nell'art. 43 si ripete la disposizione che ho già letta, relativa agli aumenti quinquennali.

Ora l'Ufficio centrale prega il signor ministro di portare la sua attenzione sopra queste disposizioni colle quali è violata la legge, perchè con decreti reali, che non sono affatto l'esplicazione della legge, si danno a questi professori dei diritti che competono soltanto ai professori universitari per legge.

I professori universitari hanno questi diritti in virtù della legge del 13 novembre 1859 e della legge 31 luglio 1862. Ora se gli stessi diritti hanno da esser conferiti anche ad un'altra categoria di professori, ciò non potrebbe avvenire altrimenti che per legge.

Su di questa, diciamo così, anormalità, chiamiamo l'attenzione del signor ministro, poichè ci pare che ci sia da fare qualche cosa per rientrare nel dominio della legge. Dopo di ciò, noi siamo molto lieti che il signor ministro abbia accettato l'abbandono dell'art. 1° da noi proposto.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892 93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 APRILE 1893

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTINI, *ministro dell'istruzione pubblica*: Io assicuro l'Ufficio centrale che sottoporro, come l'articolo 5 della legge del 1882 vuole, al Consiglio superiore la questione. Credo anch'io il regolamento del 1890, debba essere modificato.

Però gioverà osservare che anche il regolamento del 1890 fu fatto come la legge esige, udito il parere del Consiglio superiore.

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. È cosa grave togliere benefici già accordati e riconosciuti ai professori dei quali ora si parlò.

Questi professori furono scelti in relazione all'importanza dei loro uffici, e ai benefici che loro si accordavano, e da quanto io so in queste scuole sonvi professori assai distinti che possono essere pareggiati in valore e in capacità ai professori ordinari delle Università.

Quindi io raccomando che in questo caso si osservino quei riguardi che a questi professori sono dovuti e per giustizia ed anche per la norma giuridica che i benefici dati non possono essere, senza demeriti, revocati. Ritengo che ciò non avverrà.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

È abrogato l'articolo 7 della legge 25 giugno 1882, n. 896 (serie 3<sup>a</sup>), col quale erano fondati, a carico del bilancio dell'istruzione pubblica, dodici posti di lire seicento, in ciascuno dei due Istituti femminili di magistero in Roma ed in Firenze.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le alunne che godono un posto di studio presso gli Istituti predetti lo conserveranno sino alla fine del corso, salvo il caso di decadimento contemplato dall'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 29 agosto 1890, n. 7161 (serie 3<sup>a</sup>).

(Approvato).

PRESIDENTE. Si passerà di qui a poco alla votazione a scrutinio di questo disegno di legge.

Indirizzo da presentarsi alle LL. Maestà in occasione delle loro nozze d'argento.

PRESIDENTE. Prego ora il signor senatore Tabarrini di dar lettura dell'Indirizzo da lui redatto da presentarsi alle LL. MM., secondo la deliberazione del Senato, il giorno 22 corrente.

Il senatore TABARRINI legge:

SIRE,

In questo giorno faustissimo, il Senato del Regno unisce la sua parola di devoto omaggio alle voci giulive del popolo italiano che acclamano esultanti al venticinquesimo anniversario delle vostre nozze. Felici nozze, che diedero a Voi le gioie della famiglia, e all'Italia una Regina, che con intelletto d'amore seppe comprenderne le tradizioni ed i sentimenti più nobili, esercitando sugli spiriti un'azione salutare, tanto più efficace quanto meno apparente.

Insieme con Voi, noi salutiamo con profonda devozione la Donna Augusta che cresce splendore al Vostro Regno e che seppe dare una educazione severa e patriottica al Principe di Napoli, sul quale riposano tante nostre speranze. Anche senza il fastigio della Corona Reale, la Regina d'Italia meriterebbe l'ammirazione di quanti onorano nella donna l'ingegno e la coltura, congiunti all'altezza del carattere, alla gentilezza del costume ed alla dignità della vita (*Benissimo*).

Il potente Imperatore di Germania, nostro alleato, i Principi di quasi tutte le Case regnanti d'Europa, i rappresentanti delle nazioni amiche convenuti in Roma, danno a questa festa della Vostra famiglia la solennità di un avvenimento nazionale.

L'onore che fanno a V. M. le potenze amiche si riflette sulla patria nostra, e noi sentiamo tutto il valore di questa unanime e solenne dimostrazione di stima e di fiducia (*Bene - Bravo*).

L'Italia sa bene quello che deve alla M. V. ed all'eroica Dinastia di Savoia. Essa non dimentica che la prima guerra d'indipendenza fu bandita dal Vostro Avo Magnanimo, ripresa poi e condotta a fine con miglior fortuna dal Vostro glorioso Genitore: A Voi, che pur combatteste le ultime battaglie nazionali, rimane aperto il campo ad imprese non meno alte e generose, aiutate dalla pace benefica di cui godiamo.

In Voi, superiore alle parti politiche, a tutte le passioni e a tutti gl'interessi, l'unità della patria ha la sua più vera e nobile espressione; ed il saluto che a Voi fa l'Europa civile in un giorno di pubblica esultanza, è premio d'una perseveranza inflessibile e di una lealtà a tutta prova (*Molto bene*).

SIRE,

Il Senato del Regno augura a Voi ed all'Augusta Compagna della Vostra vita giorni sereni di lunga ed onorata felicità, con la coscienza che questo lieto augurio che fa a V. M. è augurio di felicità e di onore fatto all'Italia, che si sente nel suo Re nazione unita e sicura (*Approvazioni generali - Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'Indirizzo testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Ora si estrarranno a sorte i nomi dei senatori che dovranno comporre la Commissione, la quale insieme con l'Ufficio di Presidenza, recherà alle LL. MM. questo Indirizzo.

Senatore SPROVIERI F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI F. Mi permetto di fare una proposta.

Signori senatori, quando il nostro illustre presidente e la Presidenza presenteranno l'indirizzo testè letto e approvato alle Loro Maestà per le nozze d'argento, io mi permetto di proporre che si uniscano ad essa tutti i senatori presenti in Roma (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Sprovieri propone che invece di delegare un'apposita Commissione, sia in facoltà di tutti i senatori presenti in Roma di unirsi alla Presidenza.

Pongo ai voti la proposta del senatore Sprovieri F.; chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvata).

**Votazione a scrutinio segreto e risultato.**

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazione degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3<sup>a</sup>) circa la ri-

partizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma;

Approvazione della convenzione 30 ottobre 1888 fra la provincia di Trapani ed il Demanio, per modificazioni al contratto 2 aprile 1873, approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, allo scopo di istituire una scuola pratica di agricoltura;

Convalidazione del decreto reale 15 novembre 1892, n. 676, riguardante il rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per gli esercizi 1893-94 e 94-95 per l'acquisto di cavalli stalloni.

Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori femminili di magistero.

Avverto il Senato che, quando sia compiuta questa votazione, sarà esaurito l'ordine del giorno, quindi per la prossima pubblica tornata i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio. È inutile che aggiunga la solita preghiera ai signori relatori degli Uffici centrali, di volere sollecitare il loro lavoro affinché il Senato possa riprendere le sue sedute al più presto possibile.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione; prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazione degli articoli 2 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3<sup>a</sup>) circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali della Corte di cassazione di Roma:

Votanti . . . . .	113
Favorevoli . . . . .	89
Contrari . . . . .	24

(Il Senato approva).

Approvazione della convenzione 30 ottobre 1888 fra la provincia di Trapani ed il Demanio, per modificazioni al contratto 2 aprile 1873,

LEGISLATURA XVIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1893

approvato con legge 14 maggio 1876, n. 3112, allo scopo di istituire una scuola pratica di agricoltura:

Votanti . . . . .	113
Favorevoli . . . . .	97
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

Convalidazione del decreto reale 15 novembre 1892, n. 676, riguardante il rinvio agli esercizi avvenire degli stanziamenti determinati per gli esercizi 1893-94 e 94-95 per l'acquisto di cavalli stalloni:

Votanti . . . . .	112
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	16

(Il Senato approva).

Abrogazione dell'art. 7 della legge 25 giugno 1882 sugli istituti superiori femminili di magistero:

Votanti . . . . .	113
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	19

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 4 pom).